



# COMUNE DI OPI



PROVINCIA DI L'AQUILA

## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|   |   |
|---|---|
| <b>n. 139</b><br><b>Data 10.12.2015</b> | <b>Oggetto:</b> Concessione di parte di locale comunale attualmente in uso dallo Sci Club Opi al C.A.I. |
|---|---|

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 13,00 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

|                  | <b>Presenti</b> | <b>Assenti</b> |
|------------------|-----------------|----------------|
| Paglia Berardino | X               |                |
| Boccia Odorisio  | X               |                |
| Di Santo Antonio | X               |                |

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Paglia Berardino assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invia la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** l'istanza del 03.12.2015 acquisita al protocollo comunale n. 6407 del 04.12.2015 a firma del legale rappresentante e reggente del C.A.I. Coppo dell'Orso Sottosezione C.A.I. L'Aquila, Dott. Morisi Angelo Michele, con la quale ha formulato richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo e gratuito dell'immobile comunale sito in Viale Domenico Ursitti n. 31 da adibire a sede del gruppo;

**Considerato** che il C.A.I. (Club Alpino Italiano) svolge la sua attività di creazione e diffusione della cultura della montagna nella parte più significativa del PNALM nel rispetto e tutela dell'ambiente montano e delle norme contenute nell'atto costitutivo e statuto del CAI centrale;

**Considerato** inoltre che rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione la cooperazione con le realtà associative operanti sul territorio e la promozione della partecipazione all'attività amministrativa delle associazioni;

**Visto** l'art. 4 comma 1 dello Statuto Comunale il quale prevede tra i suoi obiettivi di curare gli interessi e di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria cittadinanza;

**Tanto premesso**, ritenuto di accogliere la richiesta suindicata, concedendo pertanto al C.A.I. Coppo dell'Orso con sede in Trasacco (AQ) in Via Cavour n. 23, in persona del legale rappresentante Dott. Morisi Angelo Michele, parte dell'immobile comunale sito in Viale Domenico Ursitti n. 31, già concesso in uso allo Sci Club Opi, da adibire quale sede del gruppo C.A.I., in comodato d'uso e gratuito, ai sensi degli artt. 1803-1809-1810 del Codice Civile per le finalità sopra citate alle seguenti condizioni:

- Si dovrà impegnare alla pulizia ordinaria dei vani concessi;
- A tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa e/o da frequentatori nell'uso dei beni dati in comodato;
- A segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alle strutture;

**Visto** l'art. 1803 del c.c. che così recita: "Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito";

**Atteso** che la durata dell'autorizzazione al comodato d'uso gratuito sarà di un anno a partire dalla stipula del relativo contratto allegato alla presente, prevedendo il tacito rinnovo per la stessa durata di un anno, salvo quanto disposto dall'art. 1810 del c.c. che così recita: "Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede";

**Visto** inoltre l'art. 1809 del c.c. il quale dispone: "Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata";

**Ritenuto** altresì di approvare lo schema di comodato d'uso gratuito allegato alla presente che regola i rapporti tra Comune e C.A.I. Coppo dell'Orso, in persona del legale rappresentante Dott. Morisi Angelo Michele;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, per come modificato e integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese ed accertanti nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**Approvare** l'istanza del 03.12.2015 acquisita al protocollo comunale n. 6407 del 04.12.2015 a firma del legale rappresentante del C.A.I. Coppo dell'Orso sottosezione C.A.I. L'Aquila con la quale ha formulato richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo e gratuito di parte del locale sito in Viale Domenico Ursitti n. 31 da adibire a sede del gruppo;

**Concedere** al C.A.I. Coppo dell'Orso, sottosezione C.A.I. L'Aquila con sede legale in Trasacco (AQ) Via Cavour n. 23 in persona del legale rappresentante Dott. Morisi Angelo Michele, parte del locale comunale sito in Viale Domenico Ursitti n. 31 già concesso in uso allo Sci Club Opi, in comodato d'uso gratuito, ai sensi degli artt. 1803-1809-1810 del Codice Civile alle seguenti condizioni:

- Si dovrà impegnare alla pulizia ordinaria dei vani concessi;
- A tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa e/o da frequentatori nell'uso dei beni dati in comodato;
- A segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alle strutture;

**Avvalersi** della facoltà di cui all'art. 1809 del c.c. il quale dispone: "il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, se ne è servito in conformità al contratto. Se però durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata";


**Approvare** lo schema di concessione allegato alla presente incaricando il Responsabile dell'Ufficio Tecnico della sottoscrizione per conto e nell'interesse del Comune;

**Dare atto** che la durata del comodato d'uso sarà di un anno a partire dalla stipula del relativo contratto di cui allo schema allegato alla presente, prevedendo il tacito rinnovo per la stessa durata di un anno, salvo quanto disposto dall'art. 1810 del c.c. che così recita: "Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso di cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede";


**Comunicare** l'adozione del presente deliberato al Dott. Morisi Angelo Michele in qualità di legale rappresentante del C.A.I. Coppo dell'Orso sottosezione C.A.I. L'Aquila in precedenza generalizzato;

**Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

Parere di regolarità tecnica  
Il responsabile del servizio



Parere di regolarità contabile  
Il responsabile del servizio





# COMUNE DI OPI



PROVINCIA DI L'AQUILA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 139 DEL 10.12.2015

## CONCESSIONE LOCALI COMUNALI IN COMODATO D'USO GRATUITO

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Opi (AQ) e nella  
Residenza Municipale, sita in Via San Giovanni n. 50,

TRA

il Comune di Opi rappresentato dal Geom. Del Principe Mario in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, incaricato della stipula della presente concessione con deliberazione di G.C. n. 139 del 10.12.2015, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune medesimo presso la cui sede, per la carica rivestita, risulta domiciliato (Codice fiscale e Partita Iva del Comune n. 00181620667)

E

Dott. Morisi Angelo Michele nato a TRASACCO il 08/04/1946 e residente a TRASACCO VIA IV NOVEMBRE  
in qualità di legale rappresentante del C.A.I. Coppo dell'Orso sottosezione C.A.I. L'Aquila con sede  
in Trasacco (AQ) in Via Cavour n. 23 (C.F. 9002320662)

### PREMESSO CHE:

E' pervenuta al protocollo dell'Ente in data 04.12.2015 n. 6407 a firma del legale rappresentante del C.A.I. Coppo dell'Orso sottosezione C.A.I. L'Aquila, Dott. Morisi Angelo Michele, istanza con la quale si richiedeva a questa Amministrazione l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo e gratuito di parte dell'immobile sito in Viale Domenico Ursitti n. 31, già concesso alla Sci Club Opi, da adibire a sede del gruppo C.A.I.;

### DATO ATTO CHE:

Il C.A.I. (Club Alpino Italiano) svolge la sua attività di creazione e diffusione della cultura della montagna nella parte più significativa del PNALM nel rispetto e tutela dell'ambiente montano e delle norme contenute nell'atto costitutivo e statuto del CAI centrale;

### DATO ATTO ALTRESI' CHE:

Rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione la cooperazione con le realtà associative operanti sul territorio e la promozione della partecipazione all'attività amministrativa delle associazioni;

E' interesse dell'Amministrazione venire incontro alle esigenze dell'Associazione al fine di favorire le attività e i fini che la stessa persegue consentendo alla stessa di utilizzare parte dell'immobile sito in Viale Domenico Ursitti n. 31 in comodato d'uso temporaneo e gratuito ai sensi degli artt. 1803-1809-1810 del Codice Civile;

La Giunta Comunale, con atto n. 139 del 10.12.2015 ha deciso di concedere in comodato d'uso gratuito al C.A.I. Coppo dell'Orso in premessa generalizzato l'immobile sopra citato per il periodo di un anno prevedendo il tacito rinnovo per la stessa durata di un anno,

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

#### ART. 1

La narrativa che precede, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2

Il Comune di Opi come sopra rappresentato, conce al C.A.I. Coppo dell'Orso, sottosezione C.A.I. L'Aquila con sede in Trasacco (AQ) in Via Cavour n. 23, parte del locale comunale sito in Viale Domenico Ursitti n. 31 in Opi (AQ), in persona del legale rappresentante Dott. Morisi Angelo Michele, in comodato d'uso temporaneo e gratuito ai sensi degli artt. 1803-1809-1810 del Codice Civile da adibire a sede del gruppo C.A.I. alle seguenti condizioni:

- Si dovrà impegnare alla pulizia ordinaria dei vani concessi;
- A tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa e/o da frequentatori nell'uso dei beni dati in comodato;
- A segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alle strutture;

la durata del comodato d'uso sarà di un anno a partire dalla stipula del relativo contratto, prevedendo il tacito rinnovo per la stessa durata di un anno, salvo quanto disposto dall'art. 1810 del c.c. che così recita: "Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso di cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede";

I locali vengono concessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che è perfettamente noto all'Associazione predetta.

#### ART. 3

L'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di cui all'art. 1809 del c.c. il quale dispone: "Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, se ne è servito in conformità al contratto. Se però durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata";

#### ART. 4

La concessione ha carattere temporaneo e precario e potrà essere revocata in qualsiasi momento, in caso di non corretta conduzione dei locali, o qualora gli stessi si rendessero necessari per usi istituzionali;

Il provvedimento di revoca necessita di motivazione e produce i suoi effetti decorsi dieci giorni dalla data di comunicazione all'Associazione. La concessione decadrà automaticamente nel caso in cui venisse meno al Comune la disponibilità dei locali.

#### ART. 5

Al momento della sottoscrizione della presente, il Dott. Morisi Angelo Michele in qualità di legale rappresentante del C.A.I. Coppo dell'Orso sottosezione C.A.I. L'Aquila, dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti.

Il comodatario si impegna altresì a riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

#### ART. 7

E' diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l'immobile.

ART. 8

Il Dott. Morisi Angelo Michele in qualità di legale rappresentante del C.A.I. Coppo dell'Orso sottosezione C.A.I. L'Aquila, si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa e/o dai frequentatori nell'uso dei beni dati in comodato.

Si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alle strutture.

ART. 9

Eventuali migliorie da parte dell'Associazione potranno essere apportate ai locali solo su espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Alla fine della concessione i locali verranno riconsegnati con tutte le migliorie apportate dai comodatari, senza che nulla sia dovuto agli stessi a titolo di indennizzo o risarcimento.


ART. 10

L'inosservanza delle condizioni previste nella presente convenzione, comporta la facoltà di revoca immediata della stessa con l'obbligo per il comodatario di restituire i locali dati in comodato.

ART. 11

Per ciò che non è previsto nella presente convenzione si applica la normativa contenuta negli articoli dal 1804 al 1812 del Codice Civile.


Letto, confermato e sottoscritto.




PER IL COMUNE DI OPI  
Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Del Principe Mario

PER IL C.A.I. Coppo dell'Orso sottosezione C.A.I. L'Aquila  
Il legale rappresentante  
Dott. Morisi Angelo Michele

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. 6621

li 18-12-2015

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE




---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 18-12-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

